

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 13083/2019.

2. Nome del ricorrente: Gessica Caniparoli

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione** (già MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del Verbale n. 12 della Sottocommissione n. 18 del Corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo allo svolgimento della prova orale del 1 luglio 2019 nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;
- 2) della scheda di valutazione della prova orale del suddetto concorso sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui, attribuendole un voto inferiore al 70, la esclude dalla procedura medesima;
- 3) del quadro adottato dalla Commissione all'esito della seduta del 7 luglio 2019 di sintesi delle valutazioni di ogni candidato esaminato ed affisso all'esterno dell'edificio, nella parte in cui riporta la valutazione non soddisfacente della ricorrente;
- 4) della deliberazione della Sottocommissione d'esami da cui è stato tratto l'elenco dei candidati che hanno superato le prove orali per il concorso d'interesse;
- 5) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corregge pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 6) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 7) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 8) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 9) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;

- 10) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 11) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 12) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 13) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 14) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 15) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 16) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 17) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 18) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 19) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 20) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 21) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 22) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 23) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 24) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 1) del riscontro all'istanza di accesso agli atti evasa in data 1 ottobre 2019 e nello specifico:
 - a. del protocollo per lo svolgimento della prova orale;
 - b. delle griglie di valutazione utilizzate dalla Sottocommissione n. 18 per la prova orale;

- c. dei quadri di riferimento della prova orale;
- 2) delle “*Indicazioni per lo svolgimento della prova orale*” trasmesse direttamente alla ricorrente;
- 3) del Verbale n. 12 della Sottocommissione n. 18 del Corso concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo allo svolgimento della prova orale del 1 luglio 2019 nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;
- 4) della scheda di valutazione della prova orale del suddetto concorso sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui, attribuendole un voto inferiore al 70, la esclude dalla procedura medesima;
- 5) del quadro adottato dalla Commissione all’esito della seduta del 7 luglio 2019 di sintesi delle valutazioni di ogni candidato esaminato ed affisso all’esterno dell’edificio, nella parte in cui riporta la valutazione non soddisfacente della ricorrente;
- 6) della deliberazione della Sottocommissione d’esami da cui è stato tratto l’elenco dei candidati che hanno superato le prove orali per il concorso d’interesse;
- 7) del D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259;
- 8) del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017;
- 9) decreto MIUR n. 1105 del 19.07.2018 con il quale è stata nominata la commissione “centrale”;
- 10) decreto direttoriale prot. n. 2080 del 31.12.2018 con il quale sono state nominate le sottocommissioni;
- 11) quadri di riferimento della prova orale del concorso nazionale per dirigenti scolastici;
- 12) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all’errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 13) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 14) dell’allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 15) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 16) dell’Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 17) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 18) dell’Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all’assunzione in servizio;

- 19) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 20) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 21) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 22) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 23) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 24) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 25) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 26) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 27) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 28) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 29) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 30) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 31) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

1. del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
2. del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
3. del Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020 pubblicato in data 7 agosto 2020 e avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;
4. della graduatoria di merito rettificata allegata al Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;
5. del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria di merito;

6. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

1. del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato;
2. dell'elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
3. dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 26374 del 24.08.2021 nella parte lesiva per la ricorrente;
4. dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
5. dell'elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali datato 31.08.2021 e pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
6. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017. OMESSA PUBBLICAZIONE DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

La griglia di valutazione utilizzata dalla Commissione della prova orale non è mai stata pubblicata prima dello svolgimento della prova orale, risultando visibile solo dal verbale di esame, e appare predisposta in violazione dell'art. 9, comma 4 del Bando e dell'art. 12, comma 3 del D.M. 138/2017.

1.A.1 Nello specifico, l'amministrazione non ha rispettato la ripartizione sancita dal combinato disposto delle appena richiamate norme che individuavano due elementi di valutazione, “*conoscenza*

dei contenuti specifici dimostrata mediante risposta al quesito” e “*capacità di risoluzione di un caso*” (tra cui ripartire un totale di 82 punti); a questi ha infatti arbitrariamente aggiunto un nuovo criterio e cioè “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*” (10 punti), così alterando immotivatamente ed ingiustificatamente la soglia della sufficienza dei primi due per i quali, pertanto, è diminuito il totale dei punti assegnabili a 72 (anziché 82). Se la griglia di valutazione non avesse contenuto tale anomalia, la Commissione avrebbe attribuito almeno 3 punti in più alla ricorrente.

1.A.2 L'amministrazione decideva, esclusivamente per la prova orale ed a differenza delle altre, di non dare rilievo ai decimali e di procedere con il meccanismo dell'arrotondamento dei voti. Arrotondamento che veniva realizzato seguendo un meccanismo diverso e contraddittorio nella ripartizione dei 4 livelli di valutazione presenti nella griglia ovvero prediligendo, senza logica alcuna, una volta l'innalzamento una volta l'abbassamento dei decimali. Il riferimento specifico va al calcolo della sufficienza, immotivatamente effettuato seguendo un metodo divergente: per eccesso relativamente alla “capacità di risoluzione di un caso”; per difetto rispetto alla “capacità di lettura, traduzione e conversazione della lingua straniera”. Se si fosse adottato per entrambi i valori lo stesso meccanismo di arrotondamento per eccesso, l'ultimo criterio di valutazione avrebbe previsto una sufficienza pari a 9,0 (e non a 8,0), con attribuzione di un punto in più a favore della ricorrente.

1.A.3 L'assenza dei descrittori unita alla mancata pubblicazione delle griglie di valutazioni, si aggiunge ad un'applicazione non coerente e logica dei c.d. criteri, e soprattutto della “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*” per il quale si censura l'illegittimità e contraddittorietà del voto attribuito alla ricorrente.

II. SVOLGIMENTO IRREGOLARE DELLA PROVA ORALE. VIOLAZIONE DEL BANDO. SVIAMENTO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E VIOLAZIONE DI LIMITI AUTOIMPOSTI.

II.A Contrariamente a quanto sancito dagli atti ministeriali presupposti, la sottocommissione n. 18 non garantiva assolutamente la collegialità della valutazione in riferimento alla prova di informatica. La valutazione così, da obbligatoriamente collegiale diveniva prettamente individuale, concretizzando una totale violazione delle regole imposte sia dal bando sia dai quadri di riferimento.

II.B La Commissione opera in violazione dell'ultima indicazione operativa, ovvero quella relativa alla non riutilizzabilità dei quesiti già sorteggiati: le indicazioni ministeriali, infatti, ne imponevano la immediata eliminazione a seguito dell'estrazione. Ebbene, nel caso *de quo*, tale disposizione è stata completamente elusa: i quesiti ed i casi proposti dalla Sottocommissione n. 18 si sono ripetuti molteplici volte, sia in diverse giornate di esame, che durante la stessa seduta in cui è stata esaminata la ricorrente, in palese violazione delle regole con cui la P.A. aveva disciplinato il proprio operato.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA

DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza e pari a 66/100. Il superamento della prova orale poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100. La soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non risulta ragionevole la deroga alla predetta soglia operata da una disposizione di rango subordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

2. D'altra parte, la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova orale. Nel caso di specie alla prova scritta parte ricorrente otteneva ben 81,70/100 e alla prova orale 66,00. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

1. Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

2. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso.

È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti. La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che

certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio dovrebbero essere considerate tali.

3.2 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 04 dicembre 2019 e del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 novembre 2020:

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE LIMITE AUTOIMPOSTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE. ERRONEA FORMULAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO E NON DISCRIMINAZIONE DEI CONCORRENTI.

I.A Dal verbale n. 12 della Sottocommissione 18, pertanto, risulta chiaramente che le modalità di svolgimento della prova orale - previste dal “*Protocollo per lo svolgimento della prova orale*” - cui ha partecipato parte ricorrente non hanno rispettato le indicazioni ministeriali, violando concretamente le modalità imposte dal Protocollo per lo svolgimento della prova orale. Risulta infatti dal verbale d’esame che i quesiti ed i casi proposti dalla Sottocommissione n. 18 si sono ripetuti molteplici volte, sia in diverse giornate di esame che durante la stessa seduta in cui è stata esaminata la ricorrente. L’irregolare svolgimento della prova orale evidenzia la superficialità, illogicità, contraddittorietà che hanno connotato l’operato della Sottocommissione n. 18 e che inevitabilmente inficiano la validità della relativa valutazione.

I.B Secondo quanto riportato nelle “*Indicazioni per lo svolgimento prova orale*” si sarebbe dovuta costituire una banca dati contenente i quesiti e studi di caso predisposti per le prove orali. Trattavasi di un’attività ritenuta essenziale, ad avviso della stessa Commissione centrale, “*per rendere quanto più equo, uniforme ed omogenea la prova tra tutti i candidati*”. Nulla di tutto ciò è mai stato realizzato impedendo così il controllo in merito all’adeguatezza dei quesiti e studi di caso predisposti da ogni Sottocommissione.

I.C Le singole sottocommissioni sono state dunque totalmente libere di autodeterminarsi sui contenuti dei quesiti, senza essere mai sottoposte ad alcun vaglio accentrato (né iniziale né successivo rispetto allo svolgimento delle prove orali) che ne garantisse adeguatezza e rispetto dei canoni di legittimità già definiti a livello centrale. In concreto, ogni commissione ha avuto la massima libertà di decidere il contenuto delle domande e la loro ripetizione, agendo ben oltre i ranghi della discrezionalità amministrativa e nella più totale arbitrarietà, nel caso di specie resa palese dai verbali

della prova orale svolta dalla ricorrente. Si è così cristallizzata anche una disparità di trattamento tra i candidati delle diverse regioni.

II. INVALIDITÀ DERIVATA

Gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e che per questo si sono riportati interamente.

3.3 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti depositato in 12 novembre 2021

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di ratio, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico. Requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di par condicio nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici che, a mero fine esemplificativo e pur non volendo sostituirsi all'adempimento amministrativo, si riporta al link

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+al+Decreto+Dipartimentale+n.1205+del+01+agosto+2019.pdf/8e337217-e4f7-5b5d-ae9c-b9cd1724ad4d?t=1564661010993> e al link <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Graduatoria+per+accesso+civico.pdf/05b9d8fa-6273-977a-3651-8caff1317e23?version=1.0&t=1569496373385>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 13083/2019) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza bis del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con decreto presidenziale n. 1959/2022;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei tre ricorsi per motivi aggiunti in allegato.